

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4189/88 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silicio la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 20 000 tonnellate in esenzione da dazi doganali; che questo volume deve, tuttavia, essere ridotto a 12 600 tonnellate al fine di tener conto delle importazioni tradizionali dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) le quali possono essere effettuate in esenzione da dazi doganali, in virtù degli accordi conclusi con tali paesi, nonché degli obblighi contrattati nei confronti di un paese terzo che ha un diritto di negoziatore originario per tale volume contingente; che pertanto è opportuno aprire, il 1° gennaio 1989, il contingente tariffario in questione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in

ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da determinare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del contingente comunitario ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.0019	7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00	Ferro-silicio	12 600	0

Nei limiti di questo contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.

2. Le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali secondo un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto.

*Articolo 2*

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d'origine e soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.